



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

O G G E T T O

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica** - di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

AVOLEDO Fulvio	Presente
AVOLEDO Tiziano	Presente
BELLONE Massimiliano	Presente
BIANCHET Mirco	Presente
BIASUTTO Oriano	Presente
BONO Sandra	Presente
BORTOLUSSI Annibale	Presente
CHERUBIN Maurizio	Presente
FABRIS Marco	Presente
FORTE Luisa	Presente
GRI Fabio	Assente
MANIAGO Daniela	Presente
MAURMAIR Markus	Presente
MENINI Umberto	Presente
RAFFIN Lucia Maria	Presente
SBRISSA Cristina	Presente
ZILLI Daniele	Presente

Presenti n. 16 - Assenti n. 1

Partecipano alla seduta, in qualità di Assessori esterni:

(Assente/Presente)

BOTTACIN Donatella

A

Partecipa il Segretario Comunale Signor Milan Elisabetta.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco e previa nomina degli scrutatori, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere di regolarità tecnica
Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Francescut Daniela

Parere di regolarità contabile
Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Leschiutta Paola

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IL SINDACO

Cede la parola all'assessore Fulvio Avoledo, che descrive il tributo e i casi in cui si prevedono riduzioni ed esenzioni.

In assenza di interventi il Sindaco procede al voto.

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con L.R. 05.11.2014, n. 20, ai sensi dell'art. 7, comma 1, n. 3), dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal 1° gennaio 2015 è istituito il nuovo Comune denominato Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, con capoluogo in Valvasone;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, nonché le norme contenute nei commi 10, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 52 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 28 maggio 2015 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 23 del 09.06.2016;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- l'art. 38, comma 1 della L.R. 18/2015 secondo cui i Comuni e le Province, fino al loro superamento, adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- la nota prot. n. 12850/P del 07.12.2017 della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle risorse della Regione F.V.G. con la quale ha comunicato che i Comuni adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale (decreto Ministero Interno del 29 novembre 2017);
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285/2017 con il quale è stato fissato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018, pubblicato in (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018);

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

TENUTO CONTO delle disposizioni già sopra citate della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), le quali hanno:

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 (commi 21-24);
- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- escluso dalla TASI l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore, nonchè dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- eliminato il limite massimo dell'aliquota del tributo, stabilito per gli anni 2014 e 2015, al 0,25 per cento, confermando però il limite di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- stabilito che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento;
- previsto che, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

EVIDENZIATO altresì che l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 *così come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 nr. 205/2017, dispone che:* "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 ((, 2017 e 2018)) e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e

delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ((Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote)). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

POSTO CHE:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, con esclusione dell'abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare purché non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto da quest'ultimo nella misura del 20%, stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo, e per il residuo dal titolare dei diritti reali, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1, della legge 147/2013:

- il comma 676 stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- il comma 678 stabilisce che l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è ridotta allo 0,1 per cento e i comuni possono modificarla aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento;
- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio in data odierna, vengono confermate le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2018, già vigenti nell'anno 2017:

Descrizione	Aliquota
-------------	----------

Aliquota di base (art. 13, comma 6, D.L. 201/2011)	0,76 per cento
Abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7, D.L. 201/2011) Limitatamente alle categorie catastali A/1,A/8,A/9	0,4 per cento

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 32 del 08.03.2017, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 38 del 08.03.2018, con la quale è stato proposto al Consiglio di confermare le aliquote e le detrazioni della TASI vigenti nell'anno 2017, tenuto conto delle modifiche apportate al tributo dalla Legge 208/2015;

RITENUTO di destinare il tributo al finanziamento dei servizi indivisibili comunali indicati nell'art. 51 del vigente regolamento I.U.C., per i quali si riportano nel documento allegato le spese stimate per l'anno 2018, come risultanti dallo schema del bilancio di previsione 2018-2020;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili di cui all'art. 51 del regolamento I.U.C., al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni, già vigenti nell'anno 2017, come di seguito riepilogate:

Aliquote del tributo

Fattispecie immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale non appartenente alle categorie catastali in A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal regolamento I.U.C. art. 15	Escluse dal tributo
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle unità immobiliari classificate in categoria A/1, A/8 e A/9	1,3 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1,0 ‰
Altri immobili, fabbricati gruppo D e fabbricati invenduti dalle imprese di costruzione	0,5 ‰

Detrazioni per l'abitazione principale limitatamente alle unità immobiliari classificate A/1, A/8, A/9:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata in A/1, A/8 e A/9 destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni	€ 30,00
---	---------

TENUTO CONTO che le aliquote e le detrazioni proposte rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 è stimato in € 74.283,00 consentendo il finanziamento parziale del costo dei servizi sopra indicati;

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno e che comunque, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 il versamento della prima rata deve effettuarsi sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. 06/03/2014, n. 16 e dall'art. 1, comma 14, della L. 208/2015, il quale stabilisce che il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal funzionario responsabile della I.U.C., nominato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale nr. 50 del 12.05.2015;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal funzionario responsabile del servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITI i seguenti interventi,

CON la seguente votazione espressa nelle forme stabilite per legge

- presenti: n. 16
- favorevoli: n. 11
- contrari: n. --
- astenuti: n. 5 (Cherubin, Forte, Maniago, Sbrissa e Zilli)

D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni, già vigenti nell'anno 2017, tenuto conto delle fattispecie escluse dal tributo (L. 208/2015), come di seguito riepilogate:

Aliquote del tributo

Fattispecie immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale non appartenente alle categorie catastali in A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal regolamento I.U.C. art. 15	Escluse dal tributo
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle unità immobiliari classificate in categoria A/1, A/8 e A/9	1,3 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1,0 ‰
Altri immobili, fabbricati gruppo D e fabbricati invenduti dalle imprese di costruzione	0,5 ‰

Detrazioni per l'abitazione principale limitatamente alle unità immobiliari classificate A/1, A/8, A/9:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata in A1, A8 e A9 destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni	€ 30,00
--	---------

2. Di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa;
3. Ravvisata l'urgenza, tenuto conto dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, di dichiarare con successiva separata votazione che presenta il seguente risultato:
- presenti: n. 16
 - favorevoli: n. 11
 - contrari: n. --
 - astenuti: n. 5 (Cherubin, Forte, Maniago, Sbrissa e Zilli)
- il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MAURMAIR Markus

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Milan Elisabetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **03-04-2018** al **18-04-2018** inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Valvasone Arzene, 03-04-2018

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Aderenti Tiziana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, in data 28-03-2018:

perchè dichiarata immediatamente eseguibile;

Valvasone Arzene, 03-04-2018

IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
F.to Milan Elisabetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Aderenti Tiziana

